

L. 24 luglio 1954, n. 596 ⁽¹⁾.

Norme transitorie sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti ⁽²⁾.

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 agosto 1954, n. 181.

[\(2\)](#) Il presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 47 del T.U. approvato con [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#).

Articolo unico

In deroga alle disposizioni di cui al primo comma degli articoli 47 e 76 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#), gli ufficiali sanitari o i sanitari condotti in servizio di ruolo da data anteriore all'entrata in vigore del testo unico predetto sono collocati a riposo quando, oltre ai sessantacinque anni di età hanno compiuto anche quaranta anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo in ogni caso, il collocamento a riposo al compimento del settantesimo anno di età, qualunque sia la durata del servizio prestato.

